

DISEGNO DI LEGGE N° 35

CONSIGLIO REGIONALE DELLA
VALLE D'AOSTA
ANNO 1982 N° 262/A

"ART. 71 L.R. 30/5/77 N° 17 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED
INTEGRAZIONI - SOSTITUZIONE 2° - 3° - 4° - 5° COMMA"

Approvato dalla G.R. nella seduta del 2/11/1982.

REGIONE PUGLIA

RELAZIONE

L'art.20 della Legge 19 maggio 1976, n.335 "Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di Bilancio e di contabilità delle Regioni" disponeva, tra l'altro, che le somme impegnate e non pagate entro l'esercizio in cui si perfezionava l'impegno potevano essere conservate nel conto dei Residui passivi per i due anni successivi per le spese in c/capitale e per un anno successivo per le spese correnti.

Tale disposizione fu recepita dall'art.71 della Legge regionale 30 maggio 1977, n.17 "Norme sulla contabilità regionale".

Successivamente, e precisamente con l'art.39 della Legge 7 Agosto 1982, n.526, è stata modificata l'analoga norma della contabilità di Stato, fissando però a 3 e 2 rispettivamente, gli anni di conservazione dei Residui passivi a seconda se trattasi di impegni su spese in c/capitale e su spese correnti.

Si ravvisa ora la necessità, da parte della Regione, sulla base dei tempi medi di effettuazione dei pagamenti, specialmente per quanto attiene le spese in c/capitale, di poter estendere la normativa statale di cui all'art.39 della Legge 526/82, la cosiddetta "Finanziaria bis", alla normativa regionale.

Ciò al fine anche di contenere, in parte, gli effetti della perenzione amministrativa, che ha comportato, negli anni decorsi, non poche difficoltà di carattere amministrativo-contabile e ritardi, qualche volta, ~~nei~~ pagamenti da parte della Regione.-

REGIONE PUGLIA

D.D.L. "Art. 71 L.R. 30/5/77 n.17 e successive modificazioni ed integrazioni - Sostituzione 2° - 3° - 4° e 5° comma".

Art. 1

Il 2°-3°-4° e 5° comma dell'art. 71 della Legge Regionale 30/5/1977 n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni sono sostituiti dai seguenti:

[1 I residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento si intendono perenti agli effetti amministrativi; quelli concernenti spese per lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.

Le somme stanziare per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, fino a che permanga la necessità delle spese per cui gli stanziamenti vennero istituiti ed in ogni caso non oltre il terzo esercizio successivo a quello cui si riferiscono. Per le spese in annualità il periodo di conservazione de corre dall'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio di ciascun limite di impegno.

REGIONE PUGLIA

I residui delle spese in conto capitale, derivanti da importi che la Regione abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, non pagati entro il terzo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi. //

Art. 2

Le disposizioni di cui all'art. 1 della presente legge troveranno applicazione dal Bilancio per l'esercizio finanziario 1983.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla Commissione Consiliare permanente il _____